



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

☎ 091.740.2305 - 📠 091.740.2478
E-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

27 SET. 2012

Palermo 27-09-2012 prot. n. 686626 | USA
Responsabile del procedimento: Funzionario Amm.vo Dott.ssa M.C. Scalia
e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it
Visto: Il Funzionario Amministrativo D.ssa M.C. Orlando we

OGGETTO: Disciplina della documentazione amministrativa e soggetti extracomunitari – Art. 3 D.P.R. n. 445/2000 come modificato dall'art. 17 della L. 4 aprile 2012, n. 35 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni in materia di semplificazioni e di sviluppo". **Circolare illustrativa**

E-mail

Al Dirigente dell'Ufficio Igiene e Sanità
m.ferreri@comune.palermo.it

e, p.c. Al Sig. Sindaco
sindaco@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell'art. 15¹ della L. 12 novembre 2011, n. 183, – recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)" – emanato, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

Il comma 1 dell'art. 15 cit., infatti, modificando, tra gli altri, alcuni articoli del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445², ha favorito – si rammenta – la c.d. *de-certificazione*, in virtù della quale le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né rilasciare, a cittadini ed imprese, certificazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali, da esibire ad altre pubbliche amministrazioni, che – a loro volta – sono tenute ad acquisirle d'ufficio. Dette certificazioni restano valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.³

Dal 1° gennaio 2013, per effetto della intervenuta modifica dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 – realizzata ex art. 17 della L. 4 aprile 2012, n. 35⁴ – le disposizioni in tema di de-

¹Rubricato: "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse".

² Recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

³ Cfr., in particolare, artt. 40 e 43 del D.P.R. 445/2000, come novellati dall'art. 15 L. n. 183/2011 e ss.mm.ii.

⁴ Recante: "Conversione, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

certificazione si applicheranno anche ai "...cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia...".

Resteranno, tuttavia, esclusi da siffatta procedura di semplificazione amministrativa le attestazioni con cui lo straniero residente in Italia deve dimostrare, ai fini del ricongiungimento familiare, la disponibilità "di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.." (Cfr. art. 29, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e ss.mm.ii.).

Come, al riguardo, precisato con circolare 17 aprile 2012, n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica⁵, la prescritta "idoneità abitativa" dell'alloggio implica che lo stesso "...sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato..." e "...rappresenta un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali, non ha quindi natura di certificato e non può pertanto essere sostituita da un'autocertificazione".

Si rammenta – per completezza – che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 cit. il cittadino non appartenente all'Unione europea può continuare a documentare gli stati, le qualità personali e i fatti, "mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

Nei superiori termini le indicazioni dello scrivente, ai fini delle determinazioni – e delle eventuali misure organizzative – che le funzioni dirigenziali, ciascuna per quanto di propria competenza, vorranno, al riguardo, adottare entro la data (01/01/2013) di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Avv. Fabrizio Dall'Acqua



26 09.12

⁵Avente ad oggetto: "Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'art. 15, legge n. 138 del 2011 in materia di certificazione".